



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Ugo Candia

Presidente

Valeria Chirico

Consigliere

Alessio Liberati

Consigliere

Margherita Libri

Consigliere Rel.

Carmela Romano

Consigliere

Oggetto:

*REGISTRO INVIM
ACCERTAMENTO

Ud.12/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28415/2022 R.G. proposto da:

██████████ S.r.l., (C.F. ██████████), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
██████████ (C.F. ██████████) presso il cui studio in Bologna, via
██████████, è elettivamente domiciliata;

-Ricorrente-

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. 80224030587);

-Controricorrente-

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della
Sicilia, Sez. 5, n. 3514/2022, depositata il 22 aprile 2022 e non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dal
Consigliere Margherita Libri.



FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, [REDACTED] S.r.l. impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. [REDACTED] con cui l'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, aveva rideterminato in misura proporzionale l'imposta di registro dovuta relativamente all'atto pubblico del 24.03.2017, con cui [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] avevano ceduto alla società ricorrente le proprie azioni ordinarie della società [REDACTED] S.p.A., pari all'intero capitale sociale della stessa. In particolare, l'Amministrazione aveva riqualficato l'atto sottoposto alla registrazione in termini di cessione di azienda, con attribuzione del valore di euro 8.182.300,00, invece che di cessione di azioni, per come era stato fatto dal notaio rogante in sede di registrazione con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. L'adita Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo legittima la riqualficazione giuridica operata dall'Agenzia delle Entrate.

2. La pronuncia, appellata dalla contribuente, veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 3514/2022, depositata il 22 aprile 2022 e non notificata. I giudici di appello condividevano la decisione della Commissione di prime cure, evidenziando che - sulla base degli elementi di fatto prospettati dall'Ufficio - non fosse corretto procedere "ad una considerazione esclusivamente atomistica delle cessioni fatte alla società appellante delle azioni appartenenti a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] di partecipazione alla società [REDACTED] spa pari all'intero capitale sociale di detta società", dovendosi "invece, prescindendo dall'eventuale finalità elusiva perseguita, riqualficare l'atto sottoposto a registrazione in termini di cessione di azienda, avuto riguardo alla sostanza e non alla forma dell'atto posto in essere e tenuto conto dell'effetto giuridico finale oggettivamente e inequivocabilmente



prodottosi nell'ordinamento giuridico con il trasferimento alla società [REDACTED] srl del potere di godimento e disposizione dell'intero complesso aziendale già di pertinenza di altro soggetto giuridico (la società [REDACTED] spa). E, quindi, una volta preso atto che nella specie l'imposizione tributaria ha avuto per oggetto il trasferimento di una azienda da un soggetto giuridico ad un altro dietro il pagamento di un corrispettivo economico, deve rilevarsi che legittimamente l'imposta di registro, dovendosi riferire alla manifestazione di capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica della società appellante, è stata rapportata in misura proporzionale (e non fissa) al valore dell'atto registrato a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice di capacità contributiva...".

3. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la contribuente, articolando tre motivi e depositando memoria.

4. Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, in rubrica "Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per la nullità del procedimento e della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 101, 156 comma 2, 161 e 162 cod. proc. civ. per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ. e 111 Cost., ovvero, in violazione dell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 137 del 28/10/2020 per la mancata convocazione alla discussione, con la partecipazione delle parti in causa, all'udienza di trattazione fissata per il giorno 17/02/2022 alle ore 10,00", la società ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, avendo la Commissione tributaria regionale deciso la causa sulla base degli atti nonostante la rituale e tempestiva istanza di discussione del ricorso in pubblica udienza, formulata dalla società ai sensi dell'art. 27, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.



2. Con il secondo motivo, in rubrica "Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, per avere la CTR erroneamente ritenuto, prescindendo dall'eventuale finalità elusiva perseguita, di riqualificare l'atto sottoposto a registrazione in termini di cessione di azienda", la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del T.U.R., come riformulato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per avere la Commissione tributaria regionale condiviso la riqualificazione dell'atto di cessione totalitaria delle quote della ██████████ S.p.A. come cessione di azienda, giustificata sulla base di elementi extratestuali e della presunta causa reale dell'operazione.

Osserva la società che i giudici d'appello hanno recepito principi contenuti in una sentenza di questa Corte, riconducibili ad un orientamento ormai superato, in quanto trattasi di una pronuncia (la n. 11877/2017 richiamata nella sentenza impugnata) precedente all'intervento legislativo di cui all'art. 1, comma 87, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha modificato il testo dell'art. 20 del DPR 131/86.

3. Con il terzo motivo, in rubrica "Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla illegittimità ed insussistenza della pretesa tributaria fondata sull'abuso del diritto.", la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità della pretesa erariale fondata sull'abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, autonomamente dedotta in sede di appello.

4. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento delle restanti censure.

4.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi, ed è incontestato, la vicenda da cui è derivata l'adozione dell'avviso di



rettifica impugnato, è la seguente: con atto stipulato in data 24 marzo 2017 [REDACTED] e [REDACTED] cedevano alla società [REDACTED] S.r.l., odierna ricorrente, l'intera partecipazione azionaria della società [REDACTED] S.p.a., negozio riqualficato dall'Ufficio come atto di cessione d'azienda. In ragione di tale riqualficazione, l'Ufficio riteneva la sussistenza di una condotta abusiva delle parti contrattuali, finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale. In forza dell'espresso richiamo dell'art. 53 bis del d.P.R. n. 131/1986, l'Ufficio applicava quindi le disposizioni contenute nell'art. 10 bis della legge n. 212/2000. La parte contribuente ha contestato l'utilizzabilità per i fini di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 di dati extratestuali e di atti collegati.

4.2. Nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale, nel confermare la pronunzia di primo grado, ha affermato che, prescindendo dall'eventuale finalità elusiva perseguita, l'atto sottoposto a registrazione andava riqualficato in termini di cessione di azienda, avuto riguardo alla sostanza e non alla forma dell'atto posto in essere e tenuto conto dell'effetto giuridico finale oggettivamente e inequivocabilmente prodottosi nell'ordinamento giuridico con il trasferimento alla società del potere di godimento e disposizione dell'intero complesso aziendale già di pertinenza di altro soggetto giuridico. Pertanto, una volta preso atto che nella specie l'imposizione tributaria ha avuto per oggetto il trasferimento di una azienda da un soggetto giuridico ad un altro dietro il pagamento di un corrispettivo economico, "deve rilevarsi che legittimamente l'imposta di registro, dovendosi riferire alla manifestazione di capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica della società appellante, è stata rapportata in misura proporzionale (e non fissa) al valore dell'atto registrato a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice di capacità contributiva."

4.3. È superfluo ripercorrere analiticamente in questa sede l'evoluzione normativa ed interpretativa dell'art. 20 TUR, caratterizzata da



interventi legislativi, del Giudice delle leggi ed anche da molteplici pronunce di questa di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 24941/2023; Cass. n. 33368/2023; Cass. n. 34955/2023; Cass. 34917/2023, Cass. 24647/2021). La ragione specifica su cui l'Agenzia fonda il proprio ragionamento risiede nel fatto che in sede di riqualificazione, operata per intrinseco, dell'atto di cessione totalitaria dei titoli azionari in questione, emergerebbe comunque un'operazione elusiva consistente nel trasferimento indiretto dell'azienda e, come tale, tassabile in misura proporzionale.

4.4. Sennonché, tale specifico ordine di idee è stato smentito da questa Corte, considerando che:

- fermo restando che nella lettera e nella ratio dell'art. 20 Tur ("L'imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente") sopravvive in effetti il basilare principio di prevalenza della sostanza sulla forma (e sul nomen attribuito dalle parti all'atto), va tuttavia considerato che questa prevalenza deve comunque originare (si è detto, per intrinseco vertendosi, de iure condito, di 'imposta d'atto') dalla valutazione degli "effetti giuridici" e non economici dell'atto medesimo;

- sia sulla esclusiva rilevanza ex art. 20 – in generale - degli effetti giuridici, sia sul fatto che – in particolare - sul piano appunto di questi effetti, quelli di trasferimento aziendale e di cessione totalitaria di quote sono negozi diversi e non riqualificabili il primo nel secondo, basterà richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità che ha dato conto del mutato quadro applicativo», sottolineandosi (in Cass. n. 34917/23) che l'espedito riqualificatorio costituito dalla valorizzazione a fini tributari della causa 'reale' o 'concreta' del negozio (vale a dire, in sostanza, dei suoi effetti 'economici') è stato superato - salva la peculiare ipotesi dell'abuso, qui neppure dedotta – proprio dalla Corte



Costituzionale, la quale ha avuto modo di osservare (cfr. Corte cost. n. 158/2020) che una siffatta valorizzazione non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell'ordinamento dell'articolo 10-bis della legge 212 del 2000;

- l'opera di classificazione e qualificazione negoziale deve essere finalizzata all'individuazione del regime di imposizione applicabile all'atto, tenuto conto, da un lato, della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici (non economici) e, dall'altro, della sua atomistica ed autosufficiente analisi. Risultando in ciò insuperabile (Cass. da ultimo cit.) il fatto che la cessione della partecipazione societaria, [...] non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale [...], discostandosene quanto ad estraneità di istituti tipici (v. artt. 2556 segg., 2112 c.c.);

- anche in linea con quanto desumibile dalla relazione illustrativa all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 in ordine al reale intendimento del legislatore - il diverso oggetto del trasferimento (la partecipazione sociale in un caso, il compendio di beni organizzati ex art. 2555 c.c. dall'altro), nonché la diversa disciplina alla quale tale oggetto è sotto vari profili sottoposto, anche mediante la previsione di istituti dedicati e caratterizzanti (la successione nei crediti-debiti e nei contratti; la responsabilità per i debiti aziendali; il divieto di concorrenza; il trasferimento delle posizioni lavorative ecc...) bastano a denotare la giuridica non assimilabilità, ex art. 20, della cessione aziendale a quella della partecipazione sociale, per quanto totalitaria; quest'ultima attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero e proprio status (di socio) e del resto assoggettata ex lege ad imposta di registro in misura fissa (art. 11 tariffa parte prima all. d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) anche in ragione di vincoli unionali;

- già si era osservato in Cass. n. 24647/21 che: «come ribadito anche dalla Consulta, non (si) deve ricercare pertanto un presunto effetto



economico dell'atto tanto più se e quando - come nel caso di specie - lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare»;

- ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l'azienda sia la medesima di chi cede l'intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si "monetizza" il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse;

- ciò ha trovato, da ultimo, ulteriore riscontro nell'assunto (Cass.n.7495/24) per il quale, «[...] dovendo sempre darsi la prevalenza agli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto» e «[...] dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand'anche fosse quello di acquistare in via indiretta l'azienda della società compravenduta». Ciò, con affermazione del seguente principio di diritto: «Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali» (così Cass. n. 6060/2025, che richiama Cass. n. 10214/2024 e, nello stesso senso, Cass. n. 14031/2024 e Cass. 17628/2024 pure in



controversia avente ad oggetto un caso di riqualificazione, quale cessione di azienda, dell'atto di cessione (totalitaria) del capitale sociale di S.R.L.). Come del resto, questa Corte (in termini: Cass. n. 25087/2006; Cass. n. 7809/2015; Cass. n. 18037/2021; Cass. n. 13006/2022) aveva già affermato, precisando che le scritture private autenticate, aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo, sono assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.

4.5. L'affermazione che all'atto di cessione di quota societaria si applica, ex art 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro in misura fissa risulta, poi, conforme anche ai principi comunitari, ed in particolare ai principi stabiliti dalla Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969. Tale Direttiva, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, aveva lo scopo di fissare una armonizzazione nella Comunità sulla tassazione indiretta dei conferimenti societari, precisando all'art. 11 che «Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma: a) la creazione l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente [...]». Tale ultima disposizione è stata abrogata dall'art. 16 della Direttiva n. 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, ma la previsione in essa contenuta è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 5 ("Operazioni non soggette all'imposta indiretta") della medesima Direttiva. L'esenzione da imposta proporzionale stabilita dall'art. 11 della tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. cit. non è, quindi, una disposizione meramente nazionale, ma è una disposizione di diretta applicazione di principi comunitari ispirati al principio della libera circolazione dei capitali in ottica di sviluppo del mercato comune (cfr. Cass. n. 18037/2021).



4.6. A conclusione delle riflessioni che precedono vanno, dunque, riaffermati i seguenti principio di diritto: a. «ai fini della corretta applicazione dell'art. 20 d.P.R., n. 131/1986, l'opera di qualificazione negoziale del contenuto intrinseco dell'atto deve essere sviluppata considerando, in base alla sua autosufficiente analisi, la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall'atto medesimo e non anche quelli economici che pure ne derivano». b. «La cessione totalitaria della partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina, essendo attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero e proprio status (di socio) ed assoggettata ex lege ad imposta di registro in misura fissa anche in ragione di vincoli unionali» (v. di recente, Cass., n. 11562/2026).

5. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari accertamento in fatto, la causa va anche decisa nel merito, accogliendo l'originario ricorso proposto dalla contribuente ed annullando l'avviso di liquidazione impugnato.

6. Le spese dell'intero giudizio sono compensate stante il progressivo consolidarsi dei principi richiamati in corso di causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dalla società ricorrente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.

Il Presidente

Ugo Candia

